



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

35010 PROVINCIA DI PADOVA

ALLEGATO ALLA DELIBERA ^{CC}
n. 19 del 28.09.2006

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 28/09/2006

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Capo I FINALITA'

Art. 1

- 1.1 Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

- 2.1 L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
- 2.2 L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

- 3.1 La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 08 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Capo II

PROCEDURE

Art. 4

- 4.1 Le domande devono essere indirizzate al Sindaco e devono di regola pervenire entro il mese di settembre di ciascun anno se riferite ad iniziative di carattere ricorrente escluso il caso di costituzione dopo il 30 settembre, in cui tale termine non è operante e almeno 30 giorni prima se trattasi di singole iniziative saltuarie con diverse finalità, tranne il caso di particolare urgenza.
- 4.2 La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
- 4.3 I termini di cui al primo comma valgono per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio.

Art. 5

- 5.1 Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
- 5.2 Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

Art. 6

- 6.1 Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.
- 6.2 Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 6.3 La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

Art. 7

- 7.1 Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

Capo III

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 8

- 8.1 I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
- a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) Cultura ed informazione;
 - e) Sviluppo economico;
 - f) Tutela dei valori ambientali.
- 8.2 Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
- 8.3 Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della Legge 08 giugno 1990, n. 142;
 - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Capo IV

SOGGETTI AMMESSI

Art. 9

- 9.1 La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.
- 9.2 In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Capo V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 10

- 10.1 Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari del Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione a mezzo dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della Legge 04 gennaio 1968 n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva di controllare quanto dichiarato.
- 10.2 Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
- 10.3 La Giunta si riserva comunque la possibilità, nei casi in cui si palesi necessario, di frazionare il contributo al soggetto in diversi momenti o di surrogarsi allo stesso per il pagamento a particolari soggetti od enti che risultino creditori.
- 10.4 L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 11

- 11.1 Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 8, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

Art. 12

- 12.1 Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
- 12.2 L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dalla Giunta per il 50% alla conclusione della manifestazione e per il 50% dopo la presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
- 12.3 Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 13

- 13.1 L'intervento del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 11.
- 13.2 Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
- 13.3 Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
- 13.4 La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Capo VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 14

14.1 Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
- h) di soggetti non residenti (extracomunitari, nomadi, ecc.).

14.2 Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 15

15.1 Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi specifici capitoli, per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 14 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 10.

15.2 Nella Relazione previsionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 14, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate di intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.

15.3 Le Istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi di intervento, alla cui attuazione esse

partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

- 15.4 Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente articolo 10.

Art. 16

- 16.1 Nel bilancio comunale di San Pietro in Gu vengono istituiti uno o più capitoli riservati a sostenere, in parte o completamente, alcune attività della Commissione Affari Sociali e delle Associazioni di volontariato Sociale locale.
- 16.2 Il presente ed i successivi articoli 16 bis, 17, 17 bis e 17 ter, si propongono di disciplinare quanto previsto dall'art. 8 della deliberazione consiliare n. 36 dell'1.04.1996, con cui è stata istituita la Commissione Affari Sociali presso il Comune di San Pietro in Gu.
- 16.3 Il contributo vuole essere un segno di riconoscimento concreto e di aiuto per l'importante e fondamentale opera che il volontariato svolge nei confronti di quelle categorie di persone con particolari necessità.

Art. 16 BIS

- 16 bis1 Al momento della stesura del bilancio annuale di previsione, la Commissione Affari Sociali può proporre all'Amministrazione comunale attraverso il proprio rappresentante di stanziare una quota per le attività che intende realizzare anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato sociale locale.
- 16 bis2 Tali richieste verranno valutate dall'Amministrazione in base alle disponibilità di bilancio .
- 16 bis3 La Commissione, ogni volta che intende chiedere alla Giunta comunale l'erogazione di contributi per le attività da organizzare, tiene conto dei seguenti fattori:
- a) delle disponibilità del capitolo di bilancio;
 - b) delle iniziative proprie programmate nel corso dell'anno;
 - c) delle manifestazioni da organizzare in collaborazione con le associazioni di volontariato.

Art. 17

- 17.1 Per razionalizzare in maniera equa e corretta la distribuzione dei contributi tra la Commissione e le Associazioni di volontariato locale sociale, in occasione della predisposizione del bilancio, viene preparato un calendario di massima delle attività, come previsto dall'articolo 3 del Regolamento della Commissione Affari Sociali.
- 17.2 La Commissione può procedere alla realizzazione delle proprie iniziative, nel corso dell'anno, previa approvazione da parte della Giunta Comunale, alla quale spetta di assumere l'impegno di spesa, a norma del Regolamento di contabilità.
- 17.3 Nel caso di parere negativo da parte della Giunta, la Commissione può ripresentare il progetto dell'iniziativa con le opportune modifiche; se viene ancora respinto, deve lasciare cadere il tentativo fino all'anno successivo.

Art. 17 BIS

- 17 bis1 Possono inoltrare domanda di contributi, le Associazioni di volontariato sociale locale ufficialmente riconosciute dall'Amministrazione comunale.
- 17 bis2 Per essere ufficialmente riconosciuta, una Associazione deve depositare una copia del proprio Statuto. In caso di cessazione della attività da parte dell'Associazione, il responsabile della stessa dovrà presentare una dichiarazione all'Amministrazione Comunale.
- 17 bis3 Le domande per il contributo devono essere redatte sull'apposito modulo ed indirizzate all'Amministrazione comunale, non oltre 60 giorni dalla data dell'avvenuta manifestazione, allegandovi le pezze giustificative delle spese sostenute.
- 17 bis4 Non hanno diritto a contributi, quelle Associazioni che nell'anno precedente hanno beneficiato di altri finanziamenti comunali, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli del presente Capo VI.

Art. 17 TER

- 17 ter1 I contributi vengono erogati per manifestazioni preventivamente organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale o da questa riconosciute ed autorizzate.
- 17 ter2 La Giunta delibera l'erogazione dei contributi sulle domande ritenute ammissibili, sentite le indicazioni del rappresentante della Commissione Affari Sociali, entro 30 giorni dalla data ufficiale di ricezione delle stesse, attestata dal protocollo.
- 17 ter3 Spetta alla Giunta decidere l'entità del contributo da erogare relativo alle domande ammissibili, tenendo conto del programma annuale, delle attività, del tipo e dell'importanza dell'iniziativa; tali criteri sono da concordare preventivamente nei modi previsti dal precedente art. 17 comma 1.
- 17 ter4 In merito alle domande non accolte, la Giunta ne comunicherà agli interessati le motivazioni entro 30 giorni dalla assunzione della decisione.

Capo VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 1

Associazioni Sportive aventi diritto

- 1.1 Possono accedere alla richiesta di contributi comunali tutte le Associazioni Sportive riconosciute dall'Amministrazione Comunale.
- 1.2 Le Associazioni Sportive per essere riconosciute devono depositare presso il Comune il proprio Statuto regolarmente approvato.
- 1.3 Spetta all'Amministrazione Comunale, previa acquisizione del parere da parte della Consulta dello Sport, riconoscere la regolare costituzione di una Associazione Sportiva.

Art. 2

Modalità di richiesta

- 2.1. Le domande devono essere redatte in carta semplice su appositi moduli, di cui agli allegati "A" e "B" al presente Regolamento da presentarsi, pena l'esclusione, entro il 31 ottobre di ogni anno. In casi particolari, sentite le Società interessate, la Giunta comunale con provvedimento motivato può ammettere anche la presentazione delle domande oltre il 31 ottobre e comunque non oltre il 15 dicembre.
- 2.2 In allegato alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti:
 - a) breve relazione programmatica sulle attività della stagione sportiva da iniziare;
 - b) bilancio consuntivo della stagione sportiva precedente;
 - c) bilancio preventivo della stagione sportiva da iniziare;
 - d) elenco degli atleti tesserati nella stagione sportiva da iniziare residenti nel Comune; nel caso di società impossibilitate a presentare tale elenco entro i termini stabiliti, per ragioni legate a particolari attività, è concessa una proroga fino al 30 aprile dell'anno successivo, purché ne diano comunicazione scritta al momento della domanda.
- 2.3 La stagione sportiva ai fini dei contributi comunali ha inizio il 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno seguente.
- 2.4 Il contributo potrà essere erogato dalla Giunta in maniera diversa da quanto previsto dal presente Regolamento nei seguenti casi:
 - a) quando una Associazione Sportiva non presenta l'elenco dei propri iscritti entro il termine previsto al comma 2. del precedente art. 2;
 - b) quando la domanda di contributo viene presentata da meno di quattro Società e con un numero complessivo di iscritti appartenenti a tutte le Società non superiore a cinquanta.
- 2.5 In presenza di simili situazioni costituiranno elementi di valutazione l'eventuale contributo percepito nella stagione precedente, i bilanci consuntivo e preventivo presentati, l'attività svolta e quella da intraprendere riportata nella relazione programmatica ed il numero degli iscritti nella stagione sportiva appena conclusa.

- 2.6 Le Società che inoltrano domanda di contributo per la prima volta e quelle che non sono in grado di produrre il Bilancio consuntivo della stagione sportiva appena conclusa possono presentare solo il modulo "B", oltre naturalmente alla documentazione richiesta al precedente comma 2 del presente articolo.

Art. 3

Spese ammissibili

- 3.1 Il consuntivo di una associazione sportiva serve ad attestarne l'attività effettivamente svolta nel corso della stagione sportiva.
- 3.2 Sono da ritenersi spese non ammissibili nel bilancio consuntivo quelle che non risultano finalizzate alla pratica dell'attività sportiva come ad es. i premi in denaro, cene e rinfreschi, ecc.

Art. 4

Erogazione dei contributi

- 4.1 Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 65/1989, il 50% del contributo viene versato entro il 30 giugno di ogni anno.
- 4.2 Il saldo del contributo viene erogato entro il 15 dicembre, previa presentazione entro i termini previsti per le domande, del bilancio consuntivo attestante lo svolgimento dell'attività da parte delle Associazioni nella stagione sportiva appena conclusa.
- 4.3 A decorrere dal 1 luglio, l'erogazione del contributo può essere effettuata alle Associazioni sportive anche in un'unica soluzione, purché risultino in regola con la presentazione dei documenti richiesti al precedente art. 2, comma 2.
- 4.4 Se una Associazione non porta a termine l'attività sportiva programmata non riceverà il saldo del contributo.

Art. 5

Determinazione dei contributi

- 5.1 La determinazione delle somme di contributo si basa sui seguenti criteri:
- a) quota iscritti pari al 90% del complessivo;
 - b) quota promozionale pari al 10% del complessivo.

Art. 6

Quota iscritti

- 6.1 All'atto di presentazione della domanda di contributo le Associazioni Sportive devono presentare l'elenco dei propri atleti tesserati in regola con l'iscrizione dell'anno sportivo da iniziare, come previsto dal precedente art. 2, comma 2.
- 6.2 Sono ammessi a riparto solo gli atleti residenti nel Comune di San Pietro in Gu.

- 6.3 Per gli atleti di età inferiore ai diciotto anni sarà messo a riparto il 75% della quota di cui al punto a) dell'art. 5, mentre ai rimanenti andrà il restante 25%.
- 6.4 Sono da ritenersi maggiorenni tutti gli atleti che lo siano diventati entro il 31 ottobre, cioè entro il termine massimo di presentazione delle domande di contributo, salvo ovviamente quei particolari previsti al precedente art. 2, comma 2.
- 6.5 Considerato che le spese di gestione per ogni atleta sono diverse a seconda della disciplina praticata, prima di procedere all'applicazione di quanto previsto dal seguente punto 6, occorre moltiplicare il numero degli atleti di ogni società per un coefficiente di base di cui al successivo comma 7 del presente articolo. Il numero che si ottiene rappresenta il numero degli atleti ammessi a riparto.
- 6.6 Il contributo spettante ad ogni Associazione viene determinato dividendo la somma di quota iscritti per il numero complessivo di atleti ammessi a riparto di tutte le Società. La cifra che ne risulta, che corrisponde al contributo individuale per ogni singolo atleta, viene moltiplicata per il numero degli atleti appartenenti a ciascuna Società ammessa a riparto. Tali operazioni vengono compiute distintamente per gli atleti maggiorenni e per gli atleti minorenni ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3 del presente articolo.
- 6.7 I coefficienti di base per ogni disciplina sono determinati dalla somma dei punteggi riportati nella seguente tabella:

N°	Descrizione	Sport agonistico	Sport non agonistico	Sport amatoriale
1	Fino a tre squadre o categorie iscritte a campionati	0,50	0,25	0,00
2	Oltre a tre squadre o categorie	1,00	0,50	0,00
3	Campionato nell'ambito della regione	0,50	0,25	0,00
4	Campionato nell'ambito nazionale	1,00	0,50	0,00
5	Campionato nell'ambito internazionale	1,50	1,00	0,00
6	Presunto costo annuo per singolo atleta fino a € 250,00	0,50	0,50	0,50
7	Presunto costo annuo per singolo atleta fino a € 500,00	1,00	1,00	1,00
8	Presunto costo annuo per singolo atleta oltre € 500,00	1,50	1,50	1,50
9	Bilancio consuntivo fino a € 20.000,00	0,25	0,25	0,25
10	Bilancio consuntivo oltre € 20.000,00	0,50	0,50	0,50

I punti 6, 7 e 8 della tabella relativi al presunto costo annuo per singolo atleta sono determinati dalla somma dei costi riportati nei conti consuntivi riguardanti le spese ammissibili sotto elencate:

- acquisto materiale attrezzature;
- visite mediche degli atleti;
- assicurazioni per infortunio e per R.C.T. degli atleti;
- tesseramenti atleti;
- lavaggio indumenti;

- f) riparazioni e manutenzioni impiantistica ed attrezzatura sportiva (campo da calcio, da tennis, da bocce, biciclette, ecc.);
- g) spese per affitto o canone di utilizzo campo o palestra comunali;
- h) tasse arbitraggi ed iscrizioni a campionati, tornei e gare sportive;
- i) spese trasferte per gare e manifestazioni sportive.

Successivamente tale spesa viene divisa per il numero complessivo degli atleti di ogni singola società con l'attribuzione dei relativi punteggi riportati in tabella.

- 6.8 Per Sport agonistici si intendono quelli praticati da Società affiliate a Federazioni il cui scopo primario è l'attività agonistica, mentre per non agonistici si intendono tutti quelli che rientrano negli altri casi come campionati del C.S.I., dell'U.I.S.P., A.I.C.S., ecc.; è da ritenersi Sport amatoriale quello praticato da Società che non partecipano ad alcun genere di competizione.
- 6.9 Entro il 15 giugno di ogni anno la Consulta dello Sport può indicare all'Amministrazione Comunale dei coefficienti di base diversi, in seguito a nuove esigenze e proporre nuove associazioni costituite da ammettere all'erogazione dei contributi.

Art. 7

Quota promozionale

- 7.1 Per incentivare e favorire la costituzione di Associazioni e per sostenere l'attività di quelle esistenti, in caso di particolari difficoltà e/o necessità, è facoltà della Giunta comunale erogare un contributo a quelle società che ne facciano richiesta sull'apposito modulo di cui all'allegato "B" entro i termini e conformemente a quanto stabilito ai commi 1 e 2 del precedente art. 2.
- 7.2 La Giunta comunale può accogliere o respingere tali istanze e stabilire l'entità del contributo, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) valutazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
 - b) valutazione dell'attività descritta nella relazione programmatica;
 - c) motivazioni documentate nella richiesta;
 - d) spese di gestione per ogni atleta rappresentate dai coefficienti di base, con priorità per quelli più elevati;
 - e) numero complessivo degli atleti residenti nel Comune;
 - f) valutazione del numero delle domande ritenute ammissibili.
- 7.3 Nell'assegnazione di tali contributi, verrà data priorità alle associazioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 6 del precedente art. 2, quindi si procederà con le Società già operanti, riservandone la precedenza a quelle che daranno il proprio supporto per l'avvio e la pratica di nuove discipline sportive, in particolare nel settore giovanile, limitatamente all'anno di introduzione. A tale scopo dovrà essere allegata alla domanda idonea attestazione di affiliazione indicante le attività intraprese.
- 7.4 La Giunta, nell'assegnare i contributi, è tenuta ad esprimere le ragioni che hanno determinato tale decisione.

- 7.5 Qualora non ci fossero delle richieste o nessuna o parte di esse venisse accolta, l'intera somma prevista per questa quota o la rimanente andranno ad incrementare il punto "A" dell'art. 5, comma 1.

Art. 8

Commissione giudicatrice

- 8.1 Spetta alla Consulta dello Sport procedere entro il 15 giugno all'applicazione dei criteri per la determinazione delle quote di contributo spettanti alle Associazioni Sportive aventi diritto, ai sensi del punto a) dell'art. 5, compilando l'apposito modulo di cui all'allegato "C", mentre è compito della Giunta Comunale decidere sul punto b).
- 8.2 Contro tali decisioni le Associazioni Sportive possono inoltrare ricorso scritto su carta semplice al Sindaco entro 15 giorni dalla determinazione operata dalla Commissione incaricata.
- 8.3 I ricorsi saranno giudicati in modo inappellabile dalla Giunta Comunale prima di effettuare la delibera di erogazione dei contributi.

Art. 9

Modificazione del presente Regolamento

- 9.1 E' facoltà del Consiglio Comunale, su proposta della Consulta dello Sport, apportare delle modifiche al presente Regolamento.

ALLEGATO A
QUOTA ISCRITTI 90%
(75% minorenni e 25% maggiorenni)

Al Sig. Sindaco
del Comune di San Pietro in Gu

Con la presente il sottoscritto

nome cognome

in qualità di Presidente della Società Sportiva

chiede

ai sensi del Regolamento Comunale di accedere all'erogazione dei contributi previsti per le Associazioni sportive.

Parte riservata alle Società Sportive

Anno sportivo	
Società	
Disciplina	
Atleti residenti maggiorenni	
Atleti residenti minorenni	

Data

Firma del Presidente
della Società Sportiva

Parte riservata alla Consulta dello Sport

Coefficiente di base	
Atleti maggiorenni ammessi a riparto	
Atleti minorenni ammessi a riparto	
Quota per gli atleti maggiorenni	
Quota per gli atleti minorenni	
Totale contributo spettante	

Data

Firma

ALLEGATO B

QUOTA PROMOZIONALE 10%

Al Sig. Sindaco
del Comune di San Pietro in Gu

Anno sportivo	
Società	
Disciplina	

Io sottoscritto nome cognome
nato a e residente a
in Via n. telefono
in qualità di Presidente della sopra citata Società Sportiva, con la presente

chiedo

che venga concessa la somma di € per straordinarie necessità come previsto al Capo VII - articolo 7 - del Regolamento Comunale sui contributi alle Associazioni Sportive.

Allego alla presente, sotto la mia responsabilità, la documentazione necessaria come richiesto dagli articoli 2, 3 e 7 dello stesso Capo del Regolamento.

Distinti saluti.

Data

Firma

ALLEGATO C

Al Sig. Sindaco
del Comune di San Pietro in Gu

Numero iscritti delle società residenti nel Comune

Società	Atleti minorenni	Atleti maggiorenni
Totale n° atleti		

Quota iscritti minorenni = 75% di € - pari a € -

Società	N° atleti minorenni	Coefficiente	Atleti a riparto	Q.ta per ogni società
	a	b	c = (a x b)	c x d
Totale atleti a riparto				

Quota per ogni atleta a riparto = $\frac{\text{Q.ta iscritti minorenni}}{\text{Atleti a riparto}}$ € - (d) -

Quota iscritti maggiorenni = 25% di € - pari a € -

Società	N° atleti maggiorenni	Coefficiente	Atleti a riparto	Q.ta per ogni società
	a	b	c = (a x b)	c x d
Totale atleti a riparto				

Quota per ogni atleta a riparto = $\frac{\text{Q.ta iscritti maggiorenni}}{\text{Atleti a riparto}}$ € - (d) -

Quote finali

Società	Quota atleti minorenni	Quota atleti maggiorenni	Quota spettante
	a	b	c = (a + b)
Totale			

Data

Firma del Presidente
della Consulta dello Sport

Capo VIII

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 18

- 18.1 Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
- 18.2 Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'anno di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
- 18.3 La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento.

Capo IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 19

19.1 Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa; nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 20

20.1 La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Capo X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 21

- 21.1 Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- 21.2 Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo XI

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 22

- 22.1 Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
- 22.2 La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
- 22.3 Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

Capo XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

- 23.1 Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.